


Consiglio Regionale
della Puglia

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 152... DEL 6/3/1990

1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 6/3/1990 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, P.D.L. "Norme di recepimento nell'ordinamento regionale del DPR 10/3/82, n. 162, del DPR 15/1/87, n. 14 e del DPR 5/7/89, n. 280 in materia di riconoscimento del titolo di assistente sociale"
2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
4. La presente decisione è stata adottata con parere favorevole all'unanimità.
- 5) La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Bianco





Consiglio Regionale della Puglia

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

D.D.L. "NORME DI RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO REGIONALE DEL D.P.R. 10/3/82?
N. 162, DEL D.P.R. 15/1/87, N.14 E DEL D.P.R. 5/7/89, N. 20 IN MATERIA
DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI ASSISTENTE SOCIALE".



Consiglio Regionale della Puglia

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

PROPOSTA DI LEGGE

" NORME DI RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO REGIONALE DEL DPR 10/3/1982, n. 162 DEL DPR 15/1/1987, n. 14 E DEL DPR 5/7/1989, n. 280, IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI ASSISTENTE SOCIALE"

RELAZIONE

Il DPR n. 162 del 1982, il DPR n. 14 del 1987 e il successivo DPR n. 280 del 5/ luglio 1989 hanno disciplinato le Scuole dirette a fini speciali per gli operatori dei servizi sociali e dato efficacia abilitante al diploma di ASSISTENTE SOCIALE.

Il diploma rilasciato dalle Scuole para universitarie triennali per Assistenti Sociali, che operavano negli anni precedenti all'attuale normativa statale, viene equiparato a quello Universitario, in presenza di determinati requisiti di servizio presso pubbliche amministrazioni, nonché i diplomi convalidati da Scuole Universitarie in applicazione dell'art. 5 del DPR n. 14/87.

La presente proposta di legge mira a recepire nell'ordinamento regionale le disposizioni contenute nei citati Decreti ai fini delle qualifiche dei dipendenti della Regione Puglia e degli Enti Pubblici che si avvalgono dell'opera professionale degli Assistenti Sociali nei servizi socio-assistenziali operanti nel territorio pugliese.

La disciplina del titolo universitario ed abilitante attribuito alla normativa statale al diploma di assistente sociale, comporta la necessità di modificare la vigente legislazione regionale onde consentire l'accesso di coloro che ne hanno i requisiti alle qualifiche funzionali della carriera del personale della Regione e/o degli Enti pubblici titolari della gestione dei servizi socio-assistenziali.



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

PROPOSTA DI LEGGE

"NORME DI RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO REGIONALE DEL
DPR 10/3/1982 n. 162, DEL DPR 15/1/1987, n. 14 E DEL
DPR 5/7/1989, n. 280, IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO
DEL TITOLO DI ASSISTENTE SOCIALE"

Art. 1

Il diploma di assistente sociale rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie costituisce titolo per l'accesso alle qualifiche della carriera direttiva e dirigenziale del personale della Regione e degli Enti pubblici titolari della gestione dei servizi socio-assistenziali. Lo stesso valore è riconosciuto ai diplomi rilasciati dalle scuole per assistenti sociali e di servizio sociale autorizzate dal Ministero della P.I. ai sensi del DPR 14/87.

Art. 2

Hanno titolo per accedere alla carriera direttiva e dirigenziale anche i dipendenti di pubbliche Amministrazioni in possesso di diploma di assistente sociale comunque conseguito che siano in servizio o abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso dette Amministrazioni ai sensi del DPR 14/87, artt. 3 e 4.

Art. 3

Coloro che sono in servizio in qualità di assistente sociale presso la Regione e/o presso i servizi sociali assistenziali degli Enti pubblici, inquadrati al livello funzionale inferiore, sono collocati, con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, nel livello di accesso del personale laureato od in possesso di titoli equipollenti alla laurea.